



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale
Risorse e Bilancio

Data: Milano, 15 marzo 2005

Protocollo: B1.2005.0024243.

Oggetto: Risoluzione n. 1/2005. Tassa automobilistica regionale di proprietà. Esenzione per veicoli con alimentazione esclusiva a gas: art. 48, comma 7, lett. a), della legge regionale 14 luglio 2003, n° 10, e successive modificazioni ed integrazioni. Chiarimenti in ordine ai requisiti tecnici degli autoveicoli per l'accesso all'agevolazione.

Sono pervenute alla U.O. Tributi, da parte di contribuenti lombardi, richieste di chiarimenti circa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale prevista per i veicoli individuati all'art. 48, comma 7, lett. a) della legge regionale 14 luglio 2003, n° 10, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si chiedono chiarimenti in ordine alle specifiche tecniche che tali veicoli devono presentare ai fini del riconoscimento di tale agevolazione.

A tal fine è opportuno evidenziare come il beneficio di cui trattasi sia stato introdotto dal legislatore regionale quale incentivo alla lotta all'inquinamento atmosferico e, conseguentemente alla salvaguardia della salute del cittadino.

Per quanto sopra risulta evidente ed immediato come il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale non sia rivolto indistintamente alla platea dei veicoli alimentati a metano o GPL, per i quali è discrezionale la scelta del carburante da utilizzare (benzina o gas) per la normale circolazione, ma esclusivamente ai veicoli il cui dato tecnico dell'alimentazione, rilevabile dalla carta di circolazione degli stessi, evidenzia esclusivamente il gas (metano o GPL) quale carburante utilizzato dal motore del veicolo.

Tali veicoli dotati di motore alimentato esclusivamente a gas, infatti, sono concepiti proprio per il loro azionamento attraverso il solo utilizzo del gas. L'eventuale serbatoio per la benzina di cui gli stessi sono dotati, dalla esigua capacità (circa 12 litri), è un serbatoio esclusivamente di servizio, necessario a ridurre la penalizzante carenza della rete di distribuzione presente sul territorio e, pertanto, sono ammessi al beneficio in questione.

IL DIRIGENTE U.O. TRIBUTI
- Aurelio Bertozzi -